

Allegato A

Disciplina per l'affidamento in concessione del bacino denominato n° 13 - Provincia di Sondrio

INDICE

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

2. OGGETTO

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4. DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DEL BACINO DI PESCA

5. ISTANZA DI CONCESSIONE

6. REQUISITI

6.1 Requisiti soggettivi

6.2 Requisiti di capacità tecnico organizzativa

7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

a) Avvio del procedimento

b) Verifica della regolarità dell'istanza

c) Pubblicazione di un Avviso informativo per presentazione di istanze concorrenti

d) Verifica della regolarità delle istanze concorrenti e svolgimento della procedura comparativa

e) Criteri di selezione in caso di istanze concorrenti

f) Verifica del programma di interventi in caso di mancanza di istanze concorrenti

g) Atto di affidamento

8. DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

a) Stipula dell'atto di concessione e durata

b) Oneri e divieti a carico del concessionario

c) Risorse compensative

d) Obblighi generali

9. CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DI CONCESSIONE

10. DISPOSIZIONI FINALI

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

La Disciplina per l'affidamento in concessione del bacino denominato n° 13 - Provincia di Sondrio ha come riferimenti normativi:

- il titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare l'art. 134 "Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittogeniche e gestioni particolari della pesca",
- il regolamento regionale n. 2 del 15 gennaio 2018, attuativo del medesimo Titolo.

2. OGGETTO

Il procedimento ha per oggetto l'affidamento in concessione, con riguardo alla pesca dilettantistica ricreativa e sportiva, dei corpi idrici ricompresi all'interno del bacino denominato n° 13 - Provincia di Sondrio, al fine di conseguire una gestione ottimale della pesca e assicurare la tutela dell'ittiofauna e degli habitat acquatici, ad esclusione delle acque gravate da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica e usi civici, nonché delle acque già oggetto di concessioni vigenti, fino alla relativa scadenza

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca.

Il Responsabile del procedimento, avvalendosi di una commissione tecnica, gestisce il procedimento di valutazione delle istanze, a conclusione del quale determina l'aggiudicatario della concessione.

4. DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEI BACINI DI PESCA

Il Responsabile del procedimento adotta con proprio atto il disciplinare che definisce i requisiti richiesti, le specifiche tecniche, gli interventi minimi obbligatori e le prescrizioni previste a carico del concessionario, nonché qualsiasi altra disposizione necessaria alla gestione del bacino, attinente principalmente e indicativamente alle seguenti macro-attività:

- attività di vigilanza
- ripopolamenti ittici, salvaguardia e miglioramento della fauna ittica
- miglioramenti dell'habitat acquatico
- divulgazione e didattica
- gestione attività garistiche.

5. ISTANZA DI CONCESSIONE

Può presentare istanza di affidamento in concessione del Bacino di pesca chiunque sia in possesso dei requisiti previsti al successivo punto 6.

L'istanza, redatta in bollo (fatti salvi casi di esenzione previsti per legge), deve essere presentata al Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio, in forma di plico cartaceo, contenente la domanda e il programma di interventi.

Il plico chiuso deve riportare il mittente e la seguente dicitura: "Domanda per la concessione della gestione delle acque del Bacino di pesca n° 13 - Provincia di Sondrio" e pervenire con una delle seguenti modalità:

1. Raccomandata del servizio Poste Italiane o di altra agenzia di recapito autorizzata
2. Consegna a mano all'ufficio protocollo della Provincia, Corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio

Sul plico verrà indicato, da parte dell'ufficio protocollo, la data e l'ora d'arrivo, ai fini di stabilire l'ordine cronologico delle istanze pervenute.

All'interno del plico dovranno essere inserite due buste sulle quali dovrà essere riportata l'intestazione del richiedente e rispettivamente la dicitura:

BUSTA 1: Documentazione Amministrativa

BUSTA 2: Programma di interventi

BUSTA 1: Documentazione Amministrativa

Tale busta dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

1. Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. 445/2000, inerente al possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnico organizzativa richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del richiedente e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

In caso a firmare sia il procuratore speciale deve essere prodotta anche la relativa procura in copia conforme all'originale.

Qualora il richiedente si presenti in forma associata, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei partecipanti all'associazione temporanea e contenere l'impegno che in caso di affidamento della concessione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (denominato mandatario o capofila), da indicare in sede di domanda. Questi stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa alla composizione dell'associazione e al numero di associati alla data di presentazione dell'istanza. Tale dichiarazione deve essere presentata per tutti i componenti dell'eventuale associazione temporanea di scopo;

3. Dichiarazione di accettazione di tutte le prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara.

BUSTA 2: Programma di interventi

Tale busta dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di inammissibilità, e dovrà contenere l'illustrazione dettagliata degli interventi proposti in relazione alle prescrizioni minime individuate nel disciplinare tecnico di cui al punto 4, tenendo conto che gli incrementi degli stessi saranno oggetto di valutazione comparativa in caso di istanze concorrenti.

6. REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE

6.1 Requisiti soggettivi:

L'istanza dovrà essere presentata dai seguenti soggetti, individuati dall'art. 134, comma 2, della l.r. 31/2008:

- a) Comuni,
- b) Comunità montane,
- c) Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o associazioni di pescatori professionisti;

nonché da aggregazioni tra i soggetti sopracitati, costituiti in associazione temporanea di scopo in cui il capofila rientri tra le tipologie di cui alle stesse lettere a), b), c). Possono altresì far parte di tali aggregazioni le associazioni piscatorie non qualificate, interessate a partecipare alla gestione del bacino.

In caso di partecipazione in forma aggregata, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei partecipanti all'associazione temporanea e contenere l'atto di impegno a costituire, in caso di affidamento della concessione, l'aggregazione e a conferire con unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (denominato mandatario o capofila), da indicare nell'istanza stessa.

All'atto dell'affidamento, l'atto costitutivo e il mandato di rappresentanza, risultanti da scrittura privata autenticata, dovranno essere prodotti all'Amministrazione.

6.2 Requisiti di capacità tecnico organizzativa

L'istante deve dimostrare il possesso di capacità tecnico organizzative in relazione alle attività di gestione del Bacino di pesca:

- struttura organizzativa (sede e organigramma e pregressa esperienza)
- personale di vigilanza
- esperti in ambito ittico (laureati in materie scientifiche, con comprovata esperienza in ambito ittico, nella gestione di incubatoi, territorio e degli ambienti acquatici).

7. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

a) Avvio procedimento

Il procedimento per il rilascio della concessione prende avvio ad istanza di parte come indicato al punto 5, a partire da 15 giorni successivi la pubblicazione dell'atto dirigenziale di adozione del disciplinare. L'iniziativa di parte è possibile fino a quando non viene pubblicato l'avviso informativo di cui al successivo paragrafo c). Qualora pervengano più istanze, le successive alla prima pervenuta in ordine di protocollo saranno valutate nell'ambito della procedura comparativa avviata a seguito dell'Avviso informativo di cui al successivo paragrafo c).

Al termine della concessione il procedimento è riattivato.

b) Verifica di ammissibilità dell'istanza

L'Amministrazione prende in esame la documentazione contenuta nella BUSTA 1 e verifica la regolarità e completezza dell'istanza e il possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnico organizzativa, di cui al punto 5. Ove necessario, richiede integrazioni da presentare entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta. In caso di esito positivo, l'istanza viene ammessa con riserva. In caso di esito negativo vengono prese in esame le ulteriori eventuali istanze pervenute secondo l'ordine di protocollo. L'esito della verifica viene comunicato al richiedente, ai sensi della L. 241/90 e della l.r. 1/2012, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La BUSTA 2 sarà aperta successivamente alla scadenza dell'avviso informativo di cui alla lett. c).

c) Pubblicazione di un Avviso informativo per presentazione di istanze concorrenti

L'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso informativo recante:

- l'invito ai soggetti interessati di cui al punto 6 a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, eventuali istanze concorrenti redatte sulla base delle specifiche tecniche contenute nel disciplinare approvato con atto dirigenziale di cui al precedente punto 4;
- i criteri di selezione di cui alla successiva lett. e), da applicare per la valutazione delle istanze concorrenti.

Decorso il termine indicato nell'avviso informativo non è più ammessa la presentazione di istanze.

d) Verifica della regolarità delle istanze concorrenti e svolgimento della procedura comparativa

In caso di presentazione di istanze concorrenti il Responsabile del procedimento:

- verifica la regolarità e la completezza delle istanze pervenute ed il possesso dei requisiti, mediante analisi della documentazione della BUSTA 1, e richiede le eventuali integrazioni da presentare entro il termine

massimo di 10 giorni dalla richiesta. A seguito della verifica dei requisiti previsti, l'amministrazione si pronuncia in merito all'ammissibilità delle istanze pervenute;

- in caso di ammissione, apre in seduta pubblica la BUSTA 2, e successivamente in seduta riservata esegue la procedura comparativa sulla base dei criteri di selezione di cui alla successiva lett. e) e approva la graduatoria secondo l'ordine di punteggio conseguito.

Il Responsabile del procedimento, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si avvale di una commissione di esperti, che si riunisce in seduta riservata per la valutazione del Programma di interventi contenuto nella BUSTA 2.

e) Criteri di selezione in caso di istanze concorrenti

In caso di istanze concorrenti, la selezione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione, la cui valorizzazione, ad esclusione dei punteggi fissi, è definita nel disciplinare approvato con atto dirigenziale di cui al punto 4:

Istanza presentata da aggregazione di più soggetti appartenenti a diverse tipologie di cui all'art. 134, c. 2 della L.r. 31/2008 con almeno una Associazione qualificata	10 punti
Istanza presentata da aggregazione di più Associazioni qualificate (non cumulabile con la precedente)	8 punti
Istanza presentata da una singola Associazione qualificata	5 punti
Attività di vigilanza	Sino a 15 punti
Ripopolamenti ittici e altri interventi a salvaguardia e miglioramento della fauna ittica	Sino a 25 punti
Attività divulgative, didattiche e progetti sperimentali	Sino a 10 punti
Agevolazioni per particolari categorie di pescatori ed iniziative destinate a pescatori appartenenti a categorie svantaggiate	Sino a 10 punti

In esito alla valutazione viene stilata una graduatoria in ordine di punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri. Il soggetto primo classificato risulterà affidatario della concessione. A parità di punteggio si procederà con sorteggio.

f) Verifica del programma di interventi in caso di mancanza di istanze concorrenti

Decorso il termine di cui alla precedente lettera c), senza che siano pervenute istanze concorrenti, l'Amministrazione verifica l'idoneità della proposta contenuta nel programma di interventi (BUSTA 2) con riferimento alle condizioni minime fissate nel disciplinare approvato.

A conclusione positiva di tale fase è sciolta la riserva e l'istante diviene affidatario della concessione; in caso di esito negativo l'istanza è rigettata.

L'Amministrazione potrà proporre e concordare con l'affidatario eventuali modifiche o integrazioni al programma di interventi proposto, ritenute più idonee a garantire il perseguimento delle finalità di tutela della fauna ittica e degli habitat acquatici.

g) Atto di affidamento

Con atto del Responsabile del procedimento si approvano l'affidamento in concessione del Bacino di pesca e lo schema di disciplinare di concessione che successivamente sarà sottoscritto tra le parti.

8. DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

a) Stipula dell'atto di concessione, durata

Il Responsabile del procedimento procede alla stipula dell'atto di concessione, contenente la disciplina della concessione e dei relativi oneri, che può prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche eventuali garanzie a tutela del concedente, clausole penali e obbligazioni essenziali a pena di risoluzione.

La concessione ha una durata di anni 5, ed è previsto che sia espressamente rinnovabile per ulteriori 5 anni previa verifica delle condizioni presupposte al rinnovo. Il rinnovo è approvato con atto del Responsabile del procedimento.

Il concessionario, all'atto di affidamento, indicherà un proprio Responsabile della concessione, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione.

b) Oneri e divieti a carico del concessionario

Il concessionario con la firma dell'atto di concessione assume tutti gli obblighi e si impegna a rispettare tutte le prescrizioni, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche contenute.

c) Risorse compensative

Il concessionario, a compensazione dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi e ad esclusiva copertura degli stessi, può definire a vario titolo una o più quote differenziate per il rilascio del permesso di pesca a carico del pescatore.

Il concessionario dovrà garantire quote congrue per la pesca giornaliera e di breve periodo.

d) Obblighi generali

Il concessionario si impegna a tenere indenne e a manlevare Provincia di Sondrio da ogni eventuale responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi, derivante esclusivamente dalla violazione degli obblighi del concessionario, e a risarcire:

✓ ogni eventuale conseguenza dannosa e/o richiesta, pretesa di danno e/o risarcimento, derivante dall'esercizio della gestione del Bacino di pesca;

✓ tutti i costi e/o oneri diretti e indiretti, indennità, penali e/o sanzioni, derivanti dall'esercizio della gestione del Bacino di pesca.

Il concessionario è tenuto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso terzi (persone, cose, animali).

In caso di modifica della composizione dell'Associazione temporanea, successiva alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, questa deve essere ricostituita con soggetti aventi le medesime caratteristiche di quelli venuti a mancare, pena la risoluzione della concessione.

9. CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Con l'atto di affidamento in concessione è designato un soggetto Responsabile interno all'Amministrazione per i controlli sulla corretta esecuzione della gestione del Bacino di pesca e sul rispetto della disciplina della concessione.

10. DISPOSIZIONI FINALI

In qualsiasi momento può darsi luogo alla risoluzione dell'atto di concessione, per violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione.

La concessione potrà altresì essere revocata in qualsiasi momento per prevalenti motivi di pubblico interesse.